



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 01-02-2019

Oggetto: I.U.C COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREA GIANMARIA	P	MONZIO COMPAGNONI CLAUDIO	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	A	TESTONI FABIO	P
TIBALDI PIER LUIGI	P	CEREDA PIETRO GIOVANNI	P
PIROVANO AMANDA	P	PIROTTA GRAZIANO	P
IPERBOLI NADIA PALMIRA	A	CIOCCA MATTEO	A
PISONI GIANLUCA	P	PIROTTA TERESA	A
CIOCCA MAURO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce che, dalle nuove disposizioni sulla finanziaria 2019, la novità introdotta da questo governo è stato lo "sblocco" dell'applicazione delle tariffe, bloccate per 4 anni. Ribadisce per quest'anno la possibilità offerta ai Comuni di applicare le tariffe nei limiti e nei parametri minimi e massimi stabiliti per legge. Evidenzia, però, la decisione di mantenere ancora le tariffe invariate. Ricorda che queste delibere sono in preparazione al bilancio, che è in elaborazione, proprio per evitare che la sera della discussione dello stesso vengano accorpati troppi argomenti. Dà lettura delle aliquote e delle detrazioni, che sono esattamente quelle dello scorso anno e dell'anno precedente, riproposte anche per quest'anno.

Il Consigliere Pirotta Graziano riferisce di avere visto le delibere dello scorso anno, dove stigmatizzava la decisione del governo di tenere bloccata agli enti locali la possibilità di variare le tariffe. Dà atto che con la legge di bilancio di quest'anno il governo abbia, invece, dato la possibilità agli enti locali di decidere se variarle, augurandosi che non sia un motivo per scaricare sugli stessi eventuali tagli. Accoglie, quindi, positivamente la decisione di questa maggioranza di mantenere ferme le imposte e tasse in vigore. Ricorda che l'anno scorso manifestò l'astensione in merito alle delibere Imu e Tasi, e voto favorevole sulla conferma dell'addizionale Irpef, e dichiara di mantenere anche quest'anno questa linea.

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Richiamato il decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Vista la legge di bilancio 2019, nr. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale tra l'altro è stato abolito il blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 26 art. 1 della legge 208/2015 applicato per gli anni dal 2016 al 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato formulata la proposta al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni per l'Imu applicate nel 2018 non prevedendo pertanto variazioni;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste altresì le novità introdotte dalla legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU di seguito indicate:

----- comma 10 lettera b): "**sconto**" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "**b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;**"

----- Commi 13- . Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli.. "**13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:**

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. "

Rimangono soggetti al pagamento tutti i terreni che non sono coltivati direttamente.

-----comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imbullonati"**: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

----- commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: i pagamenti IMU e Tasi sono dovuti nella misura ridotta del 75%;

-----comma 15 Assimilazione all'abitazione principale degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica e degli alloggi sociali;

-----comma 16 Separazione dei coniugi e assegnazione della casa comunale con conseguente esclusione del pagamento IMU ad eccezione per le abitazioni A1/-A/8-A/9.

Viste altresì le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 al comma 1092 art. 1 relativamente all'estensione agevolata dei comodati ai fini dell'IMU ed al comma 12 art. 1 in materia di deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista altresì la modifica introdotta dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/2015 che anticipa al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 26.02.2014 e pubblicato sul portale del Mef il 11.03.2014 e dato atto che le modifiche introdotte dalle norme successive all'approvazione sono automaticamente previste senza necessità di modificare il regolamento;

Tanto premesso e considerato.

Vista la propria deliberazione n. 68 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni I.M.U per l'anno 2018 così come riportate nella seguenti tabelle:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo A/1-A/8-A/9)	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 -uffici-, C/1 -negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI	Esenti
TERRENI NON AGRICOLI	0,89%

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

Dato atto che, nonostante sia stato abolito il blocco tributario, questo Consiglio intende mantenere le citate aliquote già applicate nel 2018 attraverso le quali garantisce il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio finanziario 2019/2021 assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi.

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole alla conferma delle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria nella stessa misura approvata per il 2018 con il provvedimento consiliare nr. 68 del 29.11.2017;

Visto il vigente Statuto Comunale,
Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti n° 7 favorevoli, n° 0 contrari, n° 2 astenuti (Cereda Pietro, Pirotta Graziano), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

tenuto conto della proposta formulate dalla Giunta Comunale con atto nr. 8 del 14.01.2019;

1. Di approvare e confermare, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2019, le medesime aliquote e esenzioni relative ad IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 68 del 29.11.2017 così come riportate nelle sotto indicate tabelle ove è stata introdotta una specifica per la voce relativa ai terreni agricoli in linea con quanto prevede la norma in materia:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo A/1-A/8-A/9)	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 -uffici-, C/1 -negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI	0,89%
	Se ricorrono le condizione previste per legge sono ESENTI
TERRENI NON AGRICOLI	0,89%

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

2. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero

- dell'Economia e delle Finanze tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/15;
3. di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 01/02/2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

I.U.C COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, li 22.01.2019

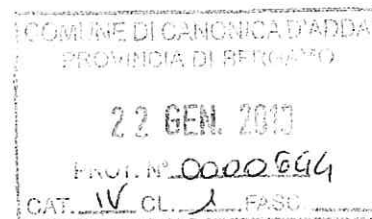
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maffi Giovanna



Parere del Revisore dei Conti
sulle delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria
(IUC – COMPONENTE I.M.U.) per l'anno 2019

IL REVISORE DEI CONTI
del COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Dott. CAVALLARI CLAUDIO



Vista la legge di bilancio 2019, nr. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale tra l'altro è stato abolito il blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 26 art. 1 della legge 208/2015 applicato per gli anni dal 2016 al 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 8 del 14.01.2019 con la quale è stata formulata la proposta al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni per l'imu applicate nel 2018 non prevedendo pertanto variazioni;

Vista l'allegata proposta nr. 3 di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2019, si determinano le aliquote e detrazioni IMU (IUC – componente IMU) nella stessa misura di quelle deliberate nel 2018 con provvedimento consiliare nr. 68 del 29.11.2017, ovvero:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo A/1-A/8-A/9)	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 –uffici-, C/1 –negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI	0,89%
	Se ricorrono le condizioni previste per legge sono ESENTI
TERRENI NON AGRICOLI	0,89%

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

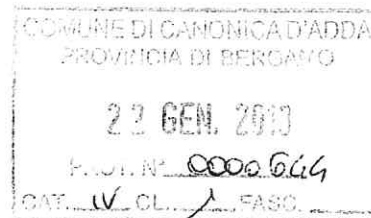
esprime preventivo parere favorevole all'applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria secondo quanto contenuto nella citata proposta nr. 3.

Canonica D'Adda, li 22 gennaio 2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Cavallari Claudio

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale**

Verifica effettuata in data 2019-01-23 13:44:43 (UTC)

**File verificato:** C:\Users\elisa\AppData\Local\Temp\Rar\$DI15.568\parere revisore dei conti per IMU 2019.pdf.p7m**Esito verifica:** Verifica completata con successo**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: CAVALLARI CLAUDIO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 23/01/2019 13:30:00

Dati del certificato del firmatario CAVALLARI CLAUDIO:

Nome, Cognome: CLAUDIO CAVALLARI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20111112651911
Data di scadenza: 24/05/2020 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CEREÀ GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 18 FEB 2019 Reg. N° 139 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 18 FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott GIULIANI ENRICO MARIA